

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2164 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2019****che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, vari Stati membri hanno trasmesso alla Commissione e agli altri Stati membri fascicoli relativi a talune sostanze affinché vengano autorizzate e inserite negli allegati I, II, VI e VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 ⁽²⁾ della Commissione. I fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.
- (2) Nelle raccomandazioni relative ai concimi ⁽³⁾ il gruppo EGTOP ha concluso, tra l'altro, che le sostanze «biochar», «gusci di molluschi» e «gusci d'uovo» e «acidi umici e fulvici» sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008. Il gruppo EGTOP ha inoltre raccomandato di chiarire la definizione di «carbonato di calcio» figurante in tale allegato.
- (3) Nelle raccomandazioni relative ai prodotti fitosanitari ⁽⁴⁾ il gruppo EGTOP ha concluso, tra l'altro, che le sostanze «maltodestrina», «perossido di idrogeno», «terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo)», «cloruro di sodio», «cerevisane» e piretrine ottenute da piante diverse dal *Chrysanthemum cinerariaefolium* sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. Il gruppo EGTOP ha inoltre formulato raccomandazioni in merito alla struttura di tale allegato.
- (4) Nelle raccomandazioni relative ai mangimi ⁽⁵⁾ il gruppo EGTOP ha concluso, tra l'altro, che le sostanze «gomma di guar» come additivo per mangimi, «estratto di castagno» come additivo organolettico e «betaina anidra» per animali monogastrici e soltanto di origine naturale o biologica sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008. In tale allegato il riferimento ad alcuni additivi per insilati è ambiguo ed è necessario chiarirlo per evitare confusione.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Relazione finale sui concimi III https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.

⁽⁴⁾ Relazione finale sui prodotti fitosanitari IV https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.

⁽⁵⁾ Relazione finale sui mangimi III e sugli alimenti V https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en.

- (5) Nelle raccomandazioni relative agli alimenti ⁽⁶⁾ il gruppo EGTOP ha concluso che le sostanze «glicerolo» come agente umidificante nelle capsule di gelatina e nella pellicola di rivestimento delle compresse, «bentonite» come ausiliare di fabbricazione, «(L+) acido lattico» e «idrossido di sodio» come ausiliare di fabbricazione per l'estrazione di proteine vegetali, «gomma di tara in polvere» come addensante e «estratto di luppolo» ed «estratto di colofonia» nella produzione di zucchero sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008. Per la gomma di tara in polvere, le lecitine, il glicerolo, la farina di semi di carrube, la gomma di gellano, la gomma arabica, la gomma di guar e la cera di carnauba, il gruppo EGTOP ha inoltre raccomandato che tali sostanze siano ottenute con il metodo di produzione biologico. Affinché gli operatori dispongano di sufficiente tempo per adeguarsi a tale nuovo requisito, è opportuno prevedere un periodo transitorio di tre anni.
- (6) Nell'allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008 alcuni riferimenti ai nomi degli additivi sono imprecisi ed è necessario chiarirli per evitare confusione.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

- 1) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento;
- 5) l'allegato VIII bis è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁶⁾ Relazione finale sugli alimenti IV e relazione finale sui mangimi III e sugli alimenti V https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Concimi, ammendanti e nutrienti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6 quinquies, paragrafo 2

Note:

A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007

B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

Autorizzazione	Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Letame	Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettieria) Proibito se proveniente da allevamenti industriali
A	Letame essiccato e pollina disidratata	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Effluenti di allevamento liquidi	Uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
B	Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata	Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas Solo rifiuti domestici vegetali e animali Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile
A	Torba	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
A	Residui di fungaie	La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato
A	Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti	
A	Guano	
A	Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas
B	Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato	I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 [categorie 2 e 3 definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾] non devono provenire da allevamenti industriali I processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione Non applicabili alle parti commestibili della coltura

Autorizzazione	Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
B	Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati: farina di sangue farina di zoccoli farina di corna farina di ossa, anche degelatinata farina di pesce farina di carne pennone lana pellami (1) peli e crini prodotti lattiero-caseari proteine idrolizzate (2)	(1) Concentrazione massima di cromo (VI) in mg/kg di sostanza: non rilevabile (2) Non applicabili alle parti commestibili della coltura
A	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Esempi: pannelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto
B	Proteine idrolizzate di origine vegetale	
A	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione; ii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina; iii) fermentazione
A	Segatura e trucioli di legno	Legname non trattato chimicamente dopo il taglio
A	Cortecce compostate	Legname non trattato chimicamente dopo il taglio
A	Cenere di legno	Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo il taglio
A	Fosfato naturale tenero	Prodotto definito al punto 7 dell'allegato I, A.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205
A	Fosfato alluminocalcico	Prodotto definito al punto 6 dell'allegato I, A.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205 Impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5)
A	Scorie di defosforazione	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato I, A.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Sale grezzo di potassio o kainite	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato I, A.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio

Autorizzazione	Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali
A	Carbonato di calcio, ad esempio: creta, mar- na, calcare macinato, litotamnio (maerl), creta fosfatica	Solo di origine naturale
B	Gusci di molluschi	Solo da attività di pesca sostenibili, come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Consiglio, o da acquacoltura biologica
B	Gusci d'uovo	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A	Carbonato di calcio e di magnesio	Solo di origine naturale (ad esempio: creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)
A	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale
A	Soluzione di cloruro di calcio	Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio
A	Solfato di calcio (gesso)	Prodotto definito al punto 1 dell'allegato I, D. del regolamento (CE) n. 2003/2003 Solo di origine naturale
A, B	Fanghi industriali provenienti da zuccherifici	Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola e di canna da zucchero
A	Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione	Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane
A	Zolfo elementare	Prodotto definito all'allegato I, D.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Oligoelementi	Microelementi inorganici elencati nella parte E dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003
A	Cloruro di sodio	
A	Farina di roccia e argille	
B	Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)	Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive
B	Acidi umici e fulvici	Solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio o se ottenuti dalla potabilizzazione dell'acqua
B	Xilitolo	Solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive (ad esempio sottoprodotto dell'estrazione di lignite)
B	Chitina (polisaccaride ottenuto dall'esosche- letro dei crostacei)	Solo se ottenuta da attività di pesca sostenibili, definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Consiglio, o da acquacoltura biologica
B	Sedimento ricco di materie organiche forma- tosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambien- te anaerobico (ad esempio sapropel)	Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce Se del caso, l'estrazione va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe alla benzina Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile

Autorizza- zione	Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
B	Biochar - prodotto della pirolisi ottenuto da un'ampia gamma di materiali organici di origine vegetale e impiegato come ammendante	Solo da materiali vegetali, non trattati o trattati con prodotti figuranti all'allegato II Valore massimo di 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca. Il valore è riveduto ogni due anni, tenendo conto del rischio di accumulo dovuto ad applicazioni multiple»

(¹) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Antiparassitari — prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Tutte le sostanze elencate nel presente allegato devono rispettare almeno le condizioni per l'uso specificate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽¹⁾. Condizioni più restrittive per l'uso nella produzione biologica sono specificate nella seconda colonna di ciascuna tabella.

1. Sostanze di origine vegetale o animale

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Allium sativum (estratto d'aglio)	
Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (albero del neem)	
Cera d'api	Solo come cicatrizzante/agente di protezione dei tagli di potatura
COS-OGA	
Proteine idrolizzate tranne la gelatina	
Laminarina	L'alga bruna è ottenuta da produzione biologica conformemente all'articolo 6 <i>quinquies</i> o raccolta in modo sostenibile conformemente all'articolo 6 <i>quater</i>
Maltodestrina	
Feromoni	Solo in trappole e distributori
Oli vegetali	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
Piretrine	Solo di origine vegetale
Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Solo come insetticida, repellente
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora	Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini
<i>Salix</i> spp. cortex (estratto di corteccia di salice)	
Terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo)	

2. Sostanze di base

Sostanze di base a base di alimenti (compresi: lecitine, saccarosio, fruttosio, aceto, siero di latte, chitosano cloridrato ⁽¹⁾ ed <i>Equisetum arvense</i> ecc.)	Solo le sostanze di base definite dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ⁽²⁾ che sono alimenti definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 e sono di origine vegetale o animale Sostanze che non devono essere utilizzate come erbicidi
--	--

⁽¹⁾ Ottenuto da attività di pesca sostenibili o acquacoltura biologica.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

3. Microrganismi o sostanze prodotte o derivate da microrganismi

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Microrganismi	Non provenienti da OGM
Spinosad	
Cerevisane	

4. Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1, 2 e 3

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni o limitazioni per l'uso
Silicato d'alluminio (caolino)	
Idrossido di calcio	Se utilizzato come fungicida, solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la <i>Nectria galligena</i>
Biossido di carbonio	
Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico	
Fosfato di diammonio	Solo come sostanza attrattiva nelle trappole
Etilene	
Acidi grassi	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III))	Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate
Perossido di idrogeno	
Kieselgur (terra diatomacea)	
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	
Olio di paraffina	
Idrogenocarbonato di potassio e sodio (bicarbonato di potassio/sodio)	
Piretroidi (solo deltametrina o lambda-cialotrina)	Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i> Wied
Sabbia di quarzo	
Cloruro di sodio	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida»
Zolfo»	

ALLEGATO III

«ALLEGATO VI

Additivi per mangimi impiegati nell'alimentazione animale di cui all'articolo 22, lettera g), all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 2

Gli additivi per mangimi elencati nel presente allegato devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. ADDITIVI TECNOLOGICI

a) *Conservanti*

Numeri di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	E 200	Acido sorbico	
	E 236	Acido formico	
	E 237	Formiato di sodio	
	E 260	Acido acetico	
	E 270	Acido lattico	
	E 280	Acido propionico	
	E 330	Acido citrico	

b) *Antiossidanti*

Numero di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	1b306(i)	Estratti di tocoferolo da oli vegetali	
	1b306(ii)	Estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo	

c) *Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti*

Numeri di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	1c322	Lecitine	Soltanto se ottenute da materie prime biologiche
			Impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura

d) *Agenti leganti e antiagglomeranti*

Numero di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	E 412	Gomma di guar	
	E 535	Ferrocianuro di sodio	Dosaggio massimo di 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)

Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
E 551b	Silice colloidale	
E 551c	Kieselgur (terra diatomacea, purificata)	
1m558i	Bentonite	
E 559	Argille caolinitiche esenti da amianto	
E 560	Miscele naturali di steatite e clorite	
E 561	Vermiculite	
E 562	Sepiolite	
E 566	Natrolite-fonolite	
1g568	Clinoptilolite di origine sedimentaria	
E 599	Perlite	

e) *Additivi per insilati*

Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
1k 1k236	Enzimi, microrganismi Acido formico	Impiego per la produzione di insilati quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione L'impiego di acido formico, acido propionico e dei loro sali di sodio nella produzione di insilati è autorizzato solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione
1k237	Formiato di sodio	
1k280	Acido propionico	
1k281	Propionato di sodio	

2. ADDITIVI ORGANOLETTICI

Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
2b	Sostanze aromatizzanti	Solo estratti di prodotti agricoli
2b	<i>Castanea sativa</i> Mill.: estratto di castagno	

3. ADDITIVI NUTRIZIONALI

a) *Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile*

Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
3a	Vitamine e provitamine	Derivate da prodotti agricoli Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura

Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
		Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione
3a920	Betaina anidra	Solo per gli animali monogastrici Solo di origine naturale e se disponibile di origine biologica

b) *Composti di oligoelementi*

	N. di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	E1 Ferro		
	3b101	Carbonato di ferro (II) (siderite)	
	3b103	Solfato di ferro (II) monoidrato	
	3b104	Solfato di ferro (II) eptaidrato	
	3b201	Ioduro di potassio	
	3b202	Iodato di calcio, anidro	
	3b203	Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti	
	3b301	Acetato di cobalto (II) tetraidrato	
	3b302	Carbonato di cobalto (II)	
	3b303	Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato	
	3b304	Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti	
	3b305	Solfato di cobalto (II) eptaidrato	
	3b402	Rame (II) carbonato diidrossi-monoidrato	
	3b404	Ossido di rame (II)	
	3b405	Solfato di rame (II) pentaidrato	
	3b409	Dicloruro di rame triidrossido (TBCC)	
	3b502	Ossido di manganese (II)	
	3b503	Solfato manganoso, monoidrato	
	3b603	Ossido di zinco	
	3b604	Solfato di zinco eptaidrato	

	N. di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	3b605	Solfato di zinco monoidrato	
	3b609	Octaidrossicloruro di zinco monoidrato (TBZC)	
	3b701	Molibdato di disodio diidrato	
	3b801	Selenito di sodio	
	3b810, 3b811, 3b8.12, 3b813 e 3b817	Lievito al selenio inattivato	

4. ADDITIVI ZOOTECCNICI

Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
4a, 4b, 4c e 4d	Enzimi e microrganismi nella categoria degli "Additivi zootecnici»"	

ALLEGATO IV

«ALLEGATO VIII

Determinati prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati, lievito e prodotti a base di lievito di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 27 bis, lettera a)

SEZIONE A — ADDITIVI ALIMENTARI, COMPRESI GLI ECCIPIENTI

Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice sono considerati ingredienti di origine agricola

Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari		Condizioni e restrizioni specifiche oltre a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008
		di origine vegetale	di origine animale	
E 153	Carbone vegetale		X	Formaggio caprino alla cenere Formaggio Morbier
E 160b*	Annatto, Bissina, Norbissina		X	Formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar Mimolette
E 170	Carbonato di calcio	X	X	Escluso l'impiego come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti
E 220	Anidride solforosa	X	X (solo per idromele)	Nei vini di frutta (vini ottenuti da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e nell'idromele con e senza aggiunta di zuccheri: 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO ₂)
E 223	Metabisolfito di sodio		X	Crostacei
E 224	Metabisolfito di potassio	X	X (solo per idromele)	In vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l'aggiunta di zuccheri: 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO ₂)
E 250	Nitrito di sodio		X	Per prodotti a base di carne. Uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto. Non combinato con E 252. Tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO ₂ : 80 mg/kg, tenore massimo residuo espresso in NaNO ₂ : 50 mg/kg
E 252	Nitrato di potassio		X	Per prodotti a base di carne. Uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto. Non combinato con E 250. Tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO ₃ : 80 mg/kg, tenore massimo residuo espresso in NaNO ₃ : 50 mg/kg

Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari		Condizioni e restrizioni specifiche oltre a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008
		di origine vegetale	di origine animale	
E 270	Acido lattico	X	X	
E 290	Biossido di carbonio	X	X	
E 296	Acido malico	X		
E 300	Acido ascorbico	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti a base di carne
E 301	Ascorbato di sodio		X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti a base di carne in associazione con nitrati e nitriti
E 306(*)	Estratto ricco in tocoferolo	X	X	Antiossidante
E 322(*)	Lecitine	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari Soltanto se ottenute da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenute da materie prime biologiche.
E 325	Lattato di sodio		X	Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne
E 330	Acido citrico	X	X	
E 331	Citrati di sodio	X	X	
E 333	Citrati di calcio	X		
E 334	Acido tartarico (L(+)-)	X	X (solo per idromele)	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: idromele
E 335	Tartrati di sodio	X		
E 336	Tartrati di potassio	X		
E 341 (i)	Fosfato monocalcico	X		Agente lievitante per farina fermentante
E 392*	Estratti di rosmarino	X	X	Soltanto se ottenuti da produzione biologica
E 400	Acido alginico	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari
E 401	Alginato di sodio	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari
E 402	Alginato di potassio	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari
E 406	Agar-agar	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne
E 407	Carragenina	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari
E 410*	Farina di semi di carube	X	X	Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari		Condizioni e restrizioni specifiche oltre a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008
		di origine vegetale	di origine animale	
E 412*	Gomma di guar	X	X	Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022.
E 414*	Gomma arabica	X	X	Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022.
E 415	Gomma di xantano	X	X	
E 417	Gomma di tara in polvere	X	X	Addensante Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022.
E 418	Gomma di gellano	X	X	Solo la forma ad alto tasso di acide Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022.
E 422	Glicerolo	X	X	Solo di origine vegetale Soltanto se ottenuto da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per estratti vegetali, aromi, agente umidificante per capsule di gelatina e pellicola di rivestimento di compresse
E 440 (i)*	Pectina	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari
E 464	Idrossipropilmetil-cellulosa	X	X	Materiale da incapsulamento per capsule
E 500	Carbonati di sodio	X	X	
E 501	Carbonati di potassio	X		
E 503	Carbonati di ammonio	X		
E 504	Carbonati di magnesio	X		
E 509	Cloruro di calcio		X	Coagulante del latte
E 516	Solfato di calcio	X		Eccipiente
E 524	Idrossido di sodio	X		Trattamento superficiale del «Laugengebäck» e correzione dell'acidità negli aromi biologici
E 551	Biossido di silicio	X	X	Per erbe e spezie in polvere essiccate, aromi e propoli
E 553b	Talco	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: trattamento superficiale delle salsicce
E 901	Cera d'api	X		Solo come agente di rivestimento per prodotti dolciari Cera d'api da produzione biologica
E 903	Cera di carnauba	X		Come agente di rivestimento per prodotti dolciari Come metodo di attenuazione del trattamento obbligatorio con il freddo estremo della frutta come misura di quarantena contro gli organismi nocivi (direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione) ⁽¹⁾ . Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenuta da materie prime biologiche.

Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari		Condizioni e restrizioni specifiche oltre a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008
		di origine vegetale	di origine animale	
E 938	Argon	X	X	
E 939	Elio	X	X	
E 941	Azoto	X	X	
E 948	Ossigeno	X	X	
E 968	Eritritolo	X	X	Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico

(¹) Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 33).

SEZIONE B — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE E ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI

Denominazione	Preparazione dei prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione dei prodotti alimentari di origine animale	Condizioni e restrizioni specifiche in aggiunta al regolamento (CE) n. 1333/2008
Acqua	X	X	Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio
Cloruro di calcio	X		Coagulante
Carbonato di calcio	X		
Idrossido di calcio	X		
Solfato di calcio	X		Coagulante
Cloruro di magnesio (o nigari)	X		Coagulante
Carbonato di potassio	X		Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: essiccazione dell'uva
Carbonato di sodio	X	X	
Acido lattico		X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia
(L+) Acido lattico da fermentazione	X		Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: per la preparazione di estratti di proteine vegetali
Acido citrico	X	X	
Idrossido di sodio	X		Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: Per la produzione di zucchero; per la produzione di olio esclusa la produzione di olio di oliva; per la preparazione di estratti di proteine vegetali
Acido solforico	X	X	Produzione di gelatina Produzione di zucchero(i)
Estratto di luppolo	X		Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: solo per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero. Se disponibile di origine biologica.

Denominazione	Preparazione dei prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione dei prodotti alimentari di origine animale	Condizioni e restrizioni specifiche in aggiunta al regolamento (CE) n. 1333/2008
Estratto di colofonia di pino	X		Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: solo per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero. Se disponibile di origine biologica.
Acido cloridrico		X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina; regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Frieze e Leidse Nagelkaas
Idrossido di ammonio		X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina
Perossido di idrogeno		X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina
Biossido di carbonio	X	X	
Azoto	X	X	
Etanolo	X	X	Solvente
Acido tannico	X		Ausiliare di filtrazione
Albumina d'uovo	X		
Caseina	X		
Gelatina	X		
Colla di pesce	X		
Oli vegetali	X	X	Lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni Soltanto se ottenuti da produzione biologica
Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale	X		
Carbone attivato	X		
Talco	X		Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 553b
Bentonite	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: collante per idromele
Cellulosa	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina
Terra diatomacea	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina
Perlite	X	X	Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina
Gusci di nocciole	X		
Farina di riso	X		
Cera d'api	X		Distaccante Cera d'api da produzione biologica

Denominazione	Preparazione dei prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione dei prodotti alimentari di origine animale	Condizioni e restrizioni specifiche in aggiunta al regolamento (CE) n. 1333/2008
Cera di carnauba	X		Distaccante Soltanto se ottenuta da produzione biologica Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenuta da materie prime biologiche.
Acido acetico/aceto		X	Soltanto se ottenuto da produzione biologica Solo per la trasformazione del pesce. Da fermentazione naturale. Non ottenuto o derivato da OGM
Tiamina cloridrato	X	X	Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l'idromele
Fosfato di diammonio	X	X	Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l'idromele
Fibre di legno	X	X	L'origine del legname dovrebbe essere limitata al prodotto certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno utilizzato non deve contenere componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microrganismi)

SEZIONE C — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI LIEVITO E PRODOTTI A BASE DI LIEVITO

Denominazione	Lievito primario	Preparazioni/ formulazioni di lievito	Condizioni specifiche
Cloruro di calcio	X		
Biossido di carbonio	X	X	
Acido citrico	X		Per regolare il pH nella produzione di lievito
Acido lattico	X		Per regolare il pH nella produzione di lievito
Azoto	X	X	
Ossigeno	X	X	
Fecola di patate	X	X	Per la filtrazione Soltanto se ottenuta da produzione biologica
Carbonato di sodio	X	X	Per regolare il pH
Oli vegetali	X	X	Lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni. Soltanto se ottenuti da produzione biologica.»»

ALLEGATO V

«ALLEGATO VIII bis

Prodotti e sostanze di cui è autorizzato l'utilizzo o l'aggiunta ai prodotti biologici del settore vitivinicolo a norma dell'articolo 29 quater

Tipo di trattamento a norma dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009	Nome del prodotto o della sostanza	Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009
Punto 1: Utilizzo per arieggiamento o ossigenazione	— Aria — Ossigeno gassoso	
Punto 3: Centrifugazione e filtrazione	— Perlite — Cellulosa — Terra diatomacea	Uso esclusivamente come coadiuvante di filtrazione inerte
Punto 4: Utilizzo per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria	— Azoto — Anidride carbonica — Argo	
Punti 5, 15 e 21: Utilizzo	— Lieviti ⁽¹⁾ , scorze di lieviti	
Punto 6: Utilizzo	— Fosfato diammonico — Cloridrato di tiamina — Autolisati di lievito	
Punto 7: Utilizzo	— Anidride solforosa — Bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio	a) Il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, come prescritto dall'allegato I B, parte A, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l; b) il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, come prescritto dall'allegato I B, parte A, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l; c) per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 al 1° agosto 2010 è ridotto di 30 mg/l.
Punto 9: Utilizzo	— Carbone per uso enologico	
Punto 10: Chiarificazione	— Gelatina alimentare ⁽²⁾ — Proteine vegetali provenienti da frumento o piselli ⁽²⁾ — Colla di pesce ⁽²⁾ — Albumina d'uovo ⁽²⁾ — Tannini ⁽²⁾ — Proteine di patate ⁽²⁾ — Estratti proteici di lieviti ⁽²⁾ — Caseina — Chitosano derivato da <i>Aspergillus niger</i> — Caseinato di potassio — Diossido di silicio — Bentonite — Enzimi pectolitici	

Tipo di trattamento a norma dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009	Nome del prodotto o della sostanza	Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009
Punto 12: Utilizzo per l'acidificazione	— Acido lattico — Acido L (+) tartarico	
Punto 13: Utilizzo per la disacidificazione	— Acido L (+) tartarico — Carbonato di calcio — Tartrato neutro di potassio — Bicarbonato di potassio	
Punto 14: Aggiunta	— Resina di pino di Aleppo	
Punto 17: Utilizzo	— Batteri lattici	
Punto 19: Aggiunta	— Acido L-ascorbico	
Punto 22: Utilizzo per gorgogliamento	— Azoto	
Punto 23: Aggiunta	— Biossido di carbonio	
Punto 24: Aggiunta per la stabilizzazione del vino	— Acido citrico	
Punto 25: Aggiunta	— Tannini ⁽¹⁾	
Punto 27: Aggiunta	— Acido metatartarico	
Punto 28: Utilizzo	— Gomma d'acacia (gomma arabica) ⁽²⁾	
Punto 30: Utilizzo	— Bitartrato di potassio	
Punto 31: Utilizzo	— Citrato rameico	
Punto 35: Utilizzo	— Mannoproteine di lieviti	
Punto 38: Utilizzo	— Pezzi di legno di quercia	
Punto 39: Utilizzo	— Alginato di potassio	
Punto 44: Utilizzo	— Chitosano derivato da <i>Aspergillus niger</i>	
Punto 51: Utilizzo	— Leviti inattivati	
Tipo di trattamento a norma dell'allegato III, punto A. 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009	— Solfato di calcio	Solo per "vino generoso" o "vino generoso de licor»"

⁽¹⁾ Per i singoli ceppi di lieviti: ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili.

⁽²⁾ Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili.